

IL SISTEMA TRIBUTARIO SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA

La nostra Costituzione, all'art.53, stabilisce che "**Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività**".

Pertanto nell'art. 53 vengono evidenziati tre criteri fondamentali: **l'universalità** (tutti), **la capacità contributiva** (ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie capacità economiche) e la **progressività**.

UNIVERSALITÀ

Il criterio dell'universalità comprende, quindi, sia i cittadini italiani che devono concorrere alla spesa pubblica, ma anche gli stranieri e gli apolidi che risiedono nel nostro paese o che vi possiedono dei beni.

CAPACITÀ CONTRIBUTIVA

Il criterio della capacità contributiva sottintende che non si è tenuti a partecipare alla spesa pubblica nella misura in cui si usufruisce dei servizi pubblici, bensì in base alla propria **capacità contributiva**, pertanto ognuno è tenuto a pagare le imposte in base alle proprie **capacità economiche**. In altre parole la capacità contributiva indica la possibilità del contribuente di pagare l'imposta: tale capacità si desume da determinati fattori economici.

Esempio: il titolare di una pensione minima è tenuto a contribuire di meno alle spese pubbliche, attraverso il pagamento delle imposte, rispetto a chi percepisce lo stipendio di un dirigente a prescindere dalla misura in cui i due usufruiscono dei servizi pubblici.

Indici di capacità contributiva possono essere:

- il **reddito**;
- il **patrimonio**;
- i **consumi**;
- i **trasferimenti**;
- gli **affari**.

PROGRESSIVITÀ

Nell'art. 53 della Costituzione, al secondo comma, è contenuto anche il principio della progressività del sistema tributario.

Un'imposta si considera progressiva qualora il suo ammontare cresca in misura più che proporzionale rispetto alla base imponibile.

Per esempio: chi ha 1.000 paga 100 (il 10%). Chi ha 2.000 paga 240 (il 12%). Chi ha 3.000 paga 360 (il 13%) e così via.

La progressività riguarda il sistema tributario nel suo complesso e non le singole imposte: pertanto, nel nostro paese non tutte le imposte sono progressive.

Il principio della progressività del sistema tributario ha come scopo la riduzione del divario economico esistente tra le varie classi sociali in modo da effettuare una redistribuzione del reddito a favore delle classi meno abbienti.

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1980

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 3.000.000 lire	10%
Da 3.000.001 a 4.000.000 lire	13%
Da 4.000.001 a 5.000.000 lire	16%
Da 5.000.001 a 6.000.000 lire	19%
Da 6.000.001 a 7.500.000 lire	22%
Da 7.500.001 a 9.000.000 lire	25%
Da 9.000.001 a 11.000.000 lire	27%
Da 11.000.001 a 13.000.000 lire	29%
Da 13.000.001 a 15.000.000 lire	31%

Da 15.000.001 a 17.000.000 lire	32%
Da 17.000.001 a 19.000.000 lire	33%
Da 19.000.001 a 22.000.000 lire	34%
Da 22.000.001 a 25.000.000 lire	35%
Da 25.000.001 a 30.000.000 lire	36%
Da 30.000.001 a 35.000.000 lire	38%
Da 35.000.001 a 40.000.000 lire	40%
Da 40.000.001 a 50.000.000 lire	42%
Da 50.000.001 a 60.000.000 lire	44%
Da 60.000.001 a 80.000.000 lire	46%
Da 80.000.001 a 100.000.000 lire	48%
Da 100.000.001 a 125.000.000 lire	50%
Da 125.000.001 a 150.000.000 lire	52%
Da 150.000.001 a 175.000.000 lire	54%
Da 175.000.001 a 200.000.000 lire	56%
Da 200.000.001 a 250.000.000 lire	58%
Da 250.000.001 a 300.000.000 lire	60%
Da 300.000.001 a 350.000.000 lire	62%
Da 350.000.001 a 400.000.000 lire	64%
Da 400.000.001 a 450.000.000 lire	66%
Da 450.000.001 a 500.000.000 lire	68%
Da 500.000.001 a 550.000.000 lire	70%
Oltre 550.000.001 lire	72%

Dall'anno 1980 ad oggi le aliquote IRPEF hanno subito una progressiva diminuzione andando prevalentemente a tassare i redditi minori. Occorre inoltre considerare che gli stipendi percepiti nell'anno 1980 rapportati agli stipendi percepiti oggi non hanno, invece, subito quel progressivo aumento che ci si aspettava rispetto all'inflazione che è andata a colpire i beni di ordinario consumo.

Nelle tabelle che seguono potremo, inoltre, verificare che i Governi che si sono susseguiti dagli anni 1980 ad oggi non hanno assolutamente rispettato l'art. 53 della Costituzione in quanto hanno sempre privilegiato, ai fini della tassazione IRPEF i redditi elevati imponendo loro un'aliquota IRPEF inadeguata.

Ulteriore ed uguale considerazione può essere avanzata sulla tassazione dei redditi di capitale.

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 6.400.000 lire	10%
Da 6.400.001 a 12.700.000 lire	22%
Da 12.700.001 a 31.800.000 lire	26%
Da 31.800.001 a 63.700.000 lire	33%
Da 63.700.001 a 159.100.000 lire	40%
Da 159.100.001 a 318.300.000 lire	45%
Oltre	50%

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 1990 Convertite in euro

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 3.305,32 euro	10%
Da 3.305,32 a 6.559,00 euro	22%
Da 6.559,00 a 16.423,33 euro	26%
Da 16.423,33 a 32.898,30 euro	33%
Da 32.898,30 a 82.168,29 euro	40%
Da 82.168,29 a 164.388,23 euro	45%
Oltre	50%

Dall'anno 1998 alle aliquote IRPEF si è aggiunta l'Addizionale Regionale nella misura dello 0,5% e l'Addizionale Comunale nella misura dello 0'4%

Entrambe le addizionali hanno subito progressivi aumenti sino ad arrivare, in alcuni casi al 2%.

Aliquote Irpef e Scaglioni di Reddito vigenti nel 2007 sino ad oggi

SCAGLIONE REDDITO ANNUO	ALIQUOTA
Fino a 15.000 euro	23%
Da 15.000,01 a 28.000 euro	27%
Da 28.000,01 a 55.000 euro	38%
Da 55.000,01 a 75.000 euro	41%
Oltre	43%

Nella conclusione del presente articolo non mi resta che esprimere rammarico per il mancato rispetto dell'art. 53 della nostra Costituzione da parte del nostro legislatore.

Stefano M. Perego